



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 271
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 14 novembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 novembre 2019

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 2.0.2, 3.22, 4.12, 4.16, 4.41, 4.46, 4.49, 4.55, 4.65, 4.67, 4.68, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.25, 4.0.28, 4.0.35, 6.2, nonché il testo 3 dell'emendamento 5.0.1, pubblicati in allegato.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti – già pubblicati in allegato alla seduta del giorno 5 e alle sedute pomeridiane dei giorni 6 e 7 nonché alla seduta del giorno 13 novembre – a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice L'ABBATE (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.8, 2.16, 2.22, 2.30, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.0.1 e 2.0.2 (testo 2).

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.6 a sua firma ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario MORASSUT esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6, nonché parere conforme alla relatrice sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MANTERO (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.7 e 2.15 e aggiunge la propria firma all'emendamento 2.16. Chiede infine al rappresentante del Governo di rivedere il suo parere contrario sull'emendamento 2.10.

Il sottosegretario MORASSUT conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.10.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.13 e aggiunge la sua firma all'emendamento 2.16.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 2.41 e 2.42 e aggiunge la sua firma all'emendamento 2.16.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.12 e aggiunge la sua firma all'emendamento 2.16.

La presidente MORONESE comunica che la senatrice Gaudio, nonché tutti i senatori componenti del Gruppo M5S aggiungono la propria firma all'emendamento 2.16.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) aggiunge altresì la sua firma all'emendamento 2.0.2 (testo 2).

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) ritira gli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.14.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.36.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.1, di contenuto identico agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.4, mentre l'emendamento 2.5 è approvato. Sono successivamente accantonati gli emendamenti 2.6 e 2.8.

Sull'emendamento 2.10 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore MANTERO (*M5S*) – che insiste per la votazione dell'emendamento – il senatore MARTELLI (*Misto*) – anch'egli favorevole all'emendamento – e la relatrice L'ABBATE (*M5S*), che ritiene sufficiente

sul punto in questione la previsione originaria del decreto-legge in conversione.

L'emendamento 2.10 è quindi posto ai voti è respinto.

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.16, mentre l'emendamento 2.17, posto ai voti, è respinto.

Dopo che la relatrice L'ABBATE (*M5S*) ha aggiunto la sua firma e ritirato l'emendamento 2.18, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.19.

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) ha aggiunto la sua firma e ritirato l'emendamento 2.20, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.21.

L'emendamento 2.22 è poi posto ai voti è approvato.

È invece posto ai voti e respinto l'emendamento 2.23.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 2.27 e 2.29.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice Gallone, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.28.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.30, mentre è disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.31.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.32, mentre l'emendamento 2.33 è posto ai voti e approvato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sull'emendamento 2.34, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.34, 2.35 e 2.37.

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.38 e 2.39, mentre è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.40, 2.0.1 e 2.0.2 (testo 2).

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7, quest'ultimo dopo una dichiarazione favorevole della senatrice GALLONE (*FI-BP*).

Con riferimento all'articolo 3, la presidente MORONESE comunica che i presentatori hanno riformulato gli emendamenti 3.19, 3.21, 3.24 e 3.23 negli emendamenti 3.19 (testo 2), 3.21 (testo 2), 3.24 (testo 2) e

3.23 (testo 2), nonché gli emendamenti 3.20 (testo 2) e 3.22 (testo 2) negli emendamenti 3.20 (testo 3) e 3.22 (testo 3), pubblicati in allegato.

La presidente dispone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 (testo 2).

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) ritira il proprio emendamento 3.12 ed esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.11, 3.13, 3.18 e 3.19 (testo 2) – quest'ultimo di contenuto identico agli emendamenti 3.20 (testo 3), 3.21 (testo 2), 3.22 (testo 3), 3.24 (testo 2) e 3.23 (testo 2) – nonché parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario MORASSUT esprime parere conforme alla relatrice.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice GALLONE (*FI-BP*) sull'emendamento 3.1, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Dopo che la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ha trasformato l'emendamento 3.4 nell'ordine del giorno G/1547/15/13, pubblicato in allegato, il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.5 che, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.6, mentre l'emendamento 3.7 è ritirato dalla senatrice GALLONE (*FI-BP*), che aggiunge la sua firma all'emendamento 3.8.

Anche la senatrice PAPATHEU (*FI-BP*) aggiunge la sua firma all'emendamento 3.8.

Dopo che il senatore MANTERO (*M5S*) ha annunciato – in dissenso dal Gruppo di appartenenza – il voto contrario sull'emendamento 3.8, tale emendamento è posto ai voti e approvato, mentre sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.9 e 3.10.

Vengono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 3.11 e 3.13.

Gli emendamenti 3.14, 3.15 3.16 e 3.17 risultano preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.13.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 3.18.

Posto ai voti è altresì approvato l'emendamento 3.19 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 3.20 (testo 3), 3.21 (testo 2), 3.22 (testo 3), 3.24 testo 2 e 3.23 (testo 2).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.0.1.

In ordine all'articolo 4, la PRESIDENTE comunica che il senatore TARICCO (*PD*) ha aggiunto la sua firma all'emendamento 4.25, riformulandolo nell'emendamento 4.25 (testo 2) – pubblicato in allegato – e che lo stesso senatore ha riformulato gli emendamenti a propria firma 4.63 (testo 2) e 4.64, rispettivamente negli emendamenti 4.63 (testo 3) e 4.64 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che i presentatori hanno riformulato gli emendamenti 4.66, 4.69, 4.70, 4.71 e 4.72 negli emendamenti 4.66 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2) e 4.72 (testo 2), pubblicati in allegato.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 4.12 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.19, 4.41 (testo 2), 4.46 (testo 2), 4.49 (testo 2), 4.54, 4.55 (testo 2), 4.59, 4.60, 4.62 (testo 3), 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16 (testo 2), 4.0.17 (testo 2), 4.0.18 (testo 2), 4.0.19 (testo 2) e 4.0.20. Sono accantonati altresì gli emendamenti 4.0.25 (testo 2), 4.0.29 e 4.0.30.

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.18, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 (testo 2), 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.35, 4.51, 4.52, 4.56, 4.57, 4.63 (testo 3), 4.64 (testo 2), 4.65 (testo 2), 4.66 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2), 4.72 (testo 2) e 4.0.28 (testo 2). Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario MORASSUT esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore MARTELLI (*Misto*) e della senatrice NUGNES (*Misto-LeU*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1.

Dopo una dichiarazione voto favorevole del senatore MARTELLI (*Misto*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4, quest'ultimo di contenuto identico agli emendamenti 4.5 e 4.6.

Il senatore TARICCO (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.7, chiedendo al Governo di rivedere il proprio parere contrario.

Nello stesso senso si esprime il senatore MARTELLI (*Misto*).

Il sottosegretario MORASSUT fa presente che il Governo potrebbe valutare un approfondimento della proposta in questione, fermo restando che, allo stato, il parere sulla stessa non può che essere contrario.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 4.7 in vista di un ulteriore esame delle problematiche ad esso sottese nel corso dell'esame in Assemblea.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Dopo che la senatrice PAVANELLI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 4.13, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.17, mentre l'emendamento 4.18 è posto ai voti e approvato.

Dopo che la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ha ritirato l'emendamento 4.20, l'emendamento 4.21 – di contenuto identico agli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24 – è posto ai voti e approvato.

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.25 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.30 e 4.33.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.35.

Sono invece separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38 (quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 4.39) e 4.40.

Sono altresì separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.42 e 4.44, dopo che la presidente MORONESE ha ritirato l'emendamento 4.43.

Dopo che il senatore QUARTO (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 4.47, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.48.

Dopo che la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ha ritirato l'emendamento 4.53, sono posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.51, 4.52 e 4.56, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 4.57.

Sono altresì separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.63 (testo 3) – al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) e BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) – 4.64 (testo 2), nonché l'emendamento 4.65 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 4.66 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2) e 4.72 (testo 2).

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) ha aggiunto la propria firma e ha ritirato l'emendamento 4.0.21, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.22, 4.0.23 e 4.0.24.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.27 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1547/16/13, pubblicato in allegato.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 4.0.28 (testo 2), mentre è respinto l'emendamento 4.0.34.

Sull'emendamento 4.0.35 (testo 2) si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che sottolinea l'importanza della proposta con particolare riferimento alle problematiche del lago Trasimeno – la senatrice PAVANELLI (*M5S*) – che evidenzia come le problematiche sulle quali interviene l'emendamento presentino elementi di complessità non trascurabili e come le soluzioni proposte con il nuovo testo dell'emendamento 4.0.35 non appaiano pienamente convincenti sotto il profilo tecnico – la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) – che sottolinea come si tratti di tematiche molto controverse che sarebbe preferibile affrontare in sede di esame del disegno di legge «salvamar» (AS n. 1571), già approvato dalla Camera dei deputati – e il sottosegretario MORASSUT, che sottolinea, anch'egli come, in mancanza di una generale condivisione, la sede naturale per affrontare queste problematiche dovrebbe essere quella dell'esame del ricordato disegno di legge «salvamar».

La presidente MORONESE (*M5S*) dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 4.0.35 (testo 2), anche al fine di un approfondimento dei profili di ammissibilità e proponibilità dello stesso.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.36.

La presidente MORONESE (*M5S*) decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10 riprende alle ore 16,25.

La presidente MORONESE (*M5S*), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge, facendo presente che la Commissione potrà tornare a riunirsi a partire dalla mattina di martedì prossimo, in considerazione dei tempi previsti per la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento d'urgenza in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547
(al testo del decreto-legge)**

G/1547/15/13 (già em. 3.4)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Il Senato in sede di discussione dell'AS 1547,

premessi che:

all'articolo 3 sono previste disposizioni, al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, per la realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione e l'implementazione del servizio del trasporto scolastico con mezzi di trasporto «ibridi o elettrici»,

impegna il Governo:

ad estendere la definizione dei mezzi di trasporto considerando, in modo meno esclusivo a quelli che presentano una minore impronta di carbonio complessivo possibile.

G/1547/16/13 [già em. 4.0.27 (testo 2)]

MARTELLI, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto legge 111/2019;

al fine di promuovere lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni di gas serra climalteranti che provatamente dannose per la salute umana,

impegna il Governo:

a istituire, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili» avente la finalità di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

a prevedere un contributo, per le finalità di cui al punto 1., a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica

e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche;

a rivedere il regime fiscale riguardante l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi, sia su terraferma, che in mare, sia relativamente alla riduzione delle franchigie che per le royalties sull'estratto, al fine di alimentare il fondo di cui al punto 1.

Art. 2.

2.0.2 (testo 2)

ORTIS, MAIORINO, MORONESE, ROMANO, TRENTACOSTE, LA MURA, MANTERO, GALLICCHIO, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di proseguire l'implementazione di quanto disposto all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le amministrazioni pubbliche, escluse quelle appartenenti al comparto difesa e sicurezza, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui il *co-working*, che permettano ad almeno il 20 per cento dei dipendenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di avvalersi, ove lo richiedano, di tali modalità; garantendo che tali dipendenti non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; e prevedendo altresì specifiche modalità per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione lavorativa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed assicurando altresì la possibilità di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, provvede all'aggiornamento della direttiva di cui al comma 3

dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con le medesime modalità la direttiva è aggiornata ogni due anni.

3. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro a distanza nelle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio di cui ai commi 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

Art. 3.

3.19 (testo 2)

FERRAZZI

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.20 (testo 3)

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.20 (testo 2)

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 3, dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti parole:* «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.21 (testo 2)

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.22 (testo 3)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.22 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.23 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.»

3.24 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.»

Art. 4.**4.12 (testo 2)**

QUARTO, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, FLORIDIA, GALLICCHIO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «nelle città metropolitane» *aggiungere le seguenti:* «e nei comuni capoluogo di provincia,»;

b) *al comma 1 dopo le parole:* «15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» *aggiungere le seguenti:* «, di cui euro 10.800.000 destinati alle città metropolitane ed euro 4.200.000 destinati ai comuni capoluogo di provincia»;

c) *al comma 2 dopo le parole:* «tra le città metropolitane» *aggiungere le seguenti:* «e tra i comuni capoluogo di provincia,»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana e ciascun comune capoluogo di provincia presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione dei progetti, ove ammissibili in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione,

sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna città metropolitana e di massimo un progetto per ciascun comune capoluogo di provincia nei limiti di spesa di cui al comma 1. e secondo i criteri di selezione indicati nel decreto di cui al comma 2.».

4.16 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, GALLICCHIO, LA MURA

Al comma 3, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della fase attuativa dei progetti».

4.25 (testo 2)

FERRAZZI, TARICCO

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.41 (testo 2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di distretto idrografico».*

4.46 (testo 2)

LA MURA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, ROMANO, NUGNES, CASTELLONE, MANTERO, FLORIDIA, QUARTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a porre a dimora un albero" aggiungere la seguente: "autoctono";

b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "In caso in cui il Comune non provveda alla messa a dimora dell'albero nei termini e secondo le modalità sopra indicate, in assenza di giustificati motivi, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 500 per ogni albero non piantato, a partire dal primo gennaio 2020".

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal comma 3-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4.49 (testo 2)

LA MURA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, MANTERO, NUGNES

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono i seguenti criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere:

a) il ripristino, anche parziale, della connettività laterale dell'alveo con la piana inondabile, tramite interventi di rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, purché accompagnata dal recupero della dinamica fluviale;

b) il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico»;

e dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio idrogeologico e/o per favorire interventi per l'adattamento ai

cambiamenti climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie, così individuate, sono trasmesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le concessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti.

4-ter. Dall'attuazione dei commi 4 e 4-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dai commi 4 e 4-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.55 (testo 2)

BERNINI, GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboscimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.63 (testo 3)

TARICCO, BITI, LA MURA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti".

4-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.64 (testo 2)

TARICCO, BITI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito".

4-*ter*. Dalla disposizione di cui al comma 4-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.65 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.66 (testo 2)

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.67 (testo 2)

DE BONIS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4.68 (testo 2)

BATTISTONI, GALLONE, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4.69 (testo 2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto

della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.70 (testo 2)

COMINCINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.71 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.72 (testo 2)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto

della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.16 (testo 2)

BERNINI, BATTISTONI, GALLONE, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.17 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.18 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.4-bis.***(Istituzione del Fondo per la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo".

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.19 (testo 2)

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.25 (testo 2)

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Mercato volontario forestale del carbonio)*

1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione:

a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSI:) in ambito forestale, nel rispetto della:

1) volontarietà dell'accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

2) addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

3) permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;

b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali;

c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde "non forestale" di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile;

e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli scambi.

3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all'implementazione dei sistemi PES.

4. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.

5. Ai fini di cui presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo per i servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4.0.28 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 10 gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.».

4.0.35 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI, LUCIDI, MARTELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"Art. 185-bis.*(Ulteriori esclusioni)*

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante o alghe, naturalmente depositate nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Tale materiale naturale può essere rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il trasferimento all'interno della stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.

3. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Si-

stema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132».

Art. 5.

5.0.1 (testo 3)

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE, QUARTO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica».

Art. 6.

6.2 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».
